



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

CAPITOLATO SPECIALE

**PIANO INTEGRATO CENTRO STORICO – PROGETTO “EDUCATIVA PARTECIPATA
PER UN TERRITORIO INCLUSIVO” – ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54,
COMMA 3 D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ATTIVITA’ DI
EDUCATIVA DI STRADA”.**



COMUNE DI GENOVA

ART. 1 - Oggetto

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'affidamento del Servizio di “Attività di Educativa di Strada” (AES) nell’ambito del Piano Integrato Centro Storico per la realizzazione del progetto denominato “Educativa Partecipata Per Un Territorio Inclusivo”.

ART. 2 – Importo a base di gara

Il valore posto a base di gara ammonta ad euro 72.180,56.

Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà comprensivo di ogni qualsiasi spesa (ore di coordinamento, ore di segreteria, spese varie e rimborsi, materiale didattico, strumenti, ...) che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto e, in particolare, degli emolumenti che dovrà corrispondere ai propri collaboratori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica, come per ogni onere inerente l'aggiornamento professionale e tutto il materiale didattico per l'espletamento delle attività.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

ART. 3 – Obiettivi - Contenuti – Requisiti Organizzativi – Modalità – Misura della prestazione

1) Obiettivi

Per la realizzazione del progetto “Educativa Partecipata Per Un Territorio Inclusivo” nell’ambito del Piano Integrato Centro Storico sono definiti i seguenti obiettivi:

- a. fornire sostegno educativo ai gruppi informali di bambini, ragazzi e giovani adulti presenti sul territorio, rendendoli consapevoli circa le risorse e le opportunità a loro destinate, coinvolgendoli nel tessuto sociale di riferimento e la promuovendo al contempo il benessere delle comunità locali.
- b. prevenire il disagio giovanile e l'intercettazione precoce dei bisogni educativi attraverso il contatto diretto con i giovani nei loro spontanei spazi di aggregazione;
- c. offrire sostegno all'apprendimento scolastico attraverso la valorizzazione del gruppo dei pari nell'ambito del contrasto alla dispersione scolastica;
- d. facilitare l'accesso ai servizi competenti nelle situazioni di difficoltà personale e/o familiare
- e. favorire l'inclusione e l'integrazione dei gruppi informali di giovani nelle comunità locali, con interventi che rispondano ai mutamenti del contesto sociale quali, ad esempio, le diverse appartenenze culturali, il mutamento delle configurazioni familiari, le aree delle dipendenze, della salute mentale e della povertà;
- f. individuare aree di intervento afferenti i gruppi informali di giovani adulti laddove si rendesse necessario porre in essere iniziative di valorizzazione dei diritti soggettivi nel rispetto dei doveri sociali;
- g. l'equipe educativa dovrà creare connessioni fra i singoli e le istituzioni per promuovere esperienze di partecipazione attiva per formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili.



COMUNE DI GENOVA

2) **Contenuti del servizio**

Il Servizio “Attività Educative di Strada”, per brevità AES, consiste in attività di facilitazione dei processi di socializzazione e di promozione della partecipazione alla vita del territorio rivolte a gruppi spontanei di minori e giovani adulti. Le differenti attività ludiche, didattico espressive e di animazione sono realizzate sul territorio, anche in collaborazione con altri soggetti, enti e servizi presenti.

Tali attività hanno come finalità il sostegno all’inclusione e la prevenzione del disagio giovanile attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento; hanno caratteristiche di ampia flessibilità per permettere la possibilità di spostamento degli operatori sul territorio.

Il servizio consente, inoltre, di far conoscere ai giovani le risorse e le opportunità a loro destinate, di intercettarne precocemente i bisogni e facilitare loro l’accesso ai servizi competenti nelle situazioni di difficoltà personale e/o familiare.

La proposta di servizio deve prevedere differenti modalità di intervento educativo a seconda delle caratteristiche del territorio e dei possibili destinatari.

Il servizio è finalizzato a:

- presidiare il territorio al fine di monitorare e migliorare le condizioni di bambini, adolescenti e giovani adulti favorendo la loro partecipazione alla vita sociale, il loro protagonismo, il loro rapporto con il mondo degli adulti;
- prevenire il disagio agendo sulle situazioni definite a rischio attraverso la promozione del benessere delle comunità locali;
- identificare i bisogni educativi, i fattori di rischio ed i danni relativi all’emarginazione, le situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di bambini, adolescenti e giovani adulti del territorio, attraverso il contatto diretto con loro negli spazi e nei luoghi informali di aggregazione;
- favorire una lettura precoce del disagio relazionale dei minori del territorio;
- intercettare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici nelle situazioni di difficoltà personale e/o familiare;
- progettare e realizzare interventi educativi specifici in accordo con l’ATS/UCST e con il coinvolgimento del tessuto sociale e associativo di riferimento.

Le Attività di Educativa di Strada offrono:

- sostegno educativo nell’ambito della socializzazione nei luoghi informali;
- sostegno dell’apprendimento scolastico attraverso la valorizzazione del gruppo dei pari nell’ambito del contrasto alla dispersione scolastica;
- fornire un servizio di ascolto attivo dei bisogni espressi dalle famiglie, dai gruppi di adolescenti e di giovani adulti del territorio e di orientamento alla costruzione di proposte e soluzioni ai problemi;
- accompagnamento delle famiglie, dei gruppi di adolescenti e di giovani adulti alla conoscenza delle risorse e delle opportunità territoriali;
- iniziative volte alla partecipazione giovanile e alla costruzione di rapporti con il mondo degli adulti.

Questo progetto, sulla base di particolari bisogni territoriali, può avere anche come obiettivo il sostegno ai minori ed alle famiglie straniere attraverso specifici progetti individualizzati che comprendono la regolarizzazione dei documenti, il sostegno all’abitare, il sostegno nella frequenza scolastica e l’integrazione sul territorio.

L’educativa di strada è rivolta a bambini a partire dai sei anni, a ragazzi adolescenti e a giovani adulti presenti sul territorio cittadino e che appartengono a nuclei fragili connotati da disagio economico e/o relazionale o che presentano situazioni di scarsa socializzazione, con carenza di riferimenti positivi e/o che fanno un uso confuso e disorientato del tempo libero.



COMUNE DI GENOVA

3) **Requisiti organizzativi**

L'intervento educativo si realizza in luoghi e spazi di aggregazione giovanile spontanea presenti sul territorio.

L'intervento di educativa di strada si realizza in alcune aree specificatamente individuate nel centro storico sulla base degli indirizzi formulati ed individuati dalla CA attraverso un'analisi ed una raccolta di indicatori di rischio sociale e si coordina e interagisce con gli altri servizi presenti sul territorio in un'ottica promozionale e partecipativa.

Qualora la situazione lo renda necessario è possibile definire un percorso educativo individuale promuovendo la partecipazione dei giovani al loro processo di aiuto e che coinvolga le famiglie

Si svolge nelle aree individuate in accordo tra l'ATS/UCST e il Servizio di AES per almeno 2 volte la settimana in orario flessibile prevalentemente compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00, in relazione alle esigenze espresse dall'ATS/UCST, con eventuale programmazione particolare dell'orario in estate e nelle pause didattiche.

Il rapporto educativo è di 1:10.

4) **Modalità di attuazione del servizio**

Il Servizio di AES pianifica le attività integrate con i servizi a sostegno della famiglia coordinandosi con la Commissione Mista del CSF che svolge le proprie attività con le altre agenzie educative del territorio e con la comunità locale.

In sintonia con i servizi del CSF, il Servizio di AES è coerente nel lavoro con le famiglie, avendo come obiettivo la rilevazione e decodifica dei bisogni e l'orientamento verso il sistema educativo e dei servizi.

L'Educativa di strada intercetta situazioni ad alta complessità che afferiscono anche all'area della tutela minorile; pertanto si devono programmare iniziative integrate con le funzioni esercitate dagli altri servizi ad alta intensità educativa operanti sul territorio.

Tenuto conto che l'obiettivo dell'equipe educativa sarà anche quello di creare connessioni fra i singoli e le istituzioni per promuovere esperienze di partecipazione attiva per formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, il gruppo degli educatori pianifica, realizza e verifica le attività educative necessarie al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

5) **Unità di misura della prestazione**

L'unità di misura è il "Costo orario del servizio" che comprende tutte le voci spesa sotto elencate:

1. l'attività educativa di strada (260 ore mensili);
2. una funzione di coordinamento e di progettazione (16 ore mensili);
3. incontri mensili con i servizi socio educativi territoriali per la programmazione e verifica complessiva del servizio;
4. incontri periodici con i servizi socio-sanitari e le scuole del territorio;
5. l'acquisto di beni e servizi utili per la realizzazione delle attività;
6. la supervisione dell'equipe quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali e gestione delle dinamiche di gruppo - almeno cinque incontri l'anno;
7. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche e sulle problematiche relative al gruppo dei bambini/ragazzi, con un minimo n. 15 ore annue.

L'Aggiudicatario deve produrre i dati relativi ai minori che accedono al servizio e tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività, secondo le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal Comune.



COMUNE DI GENOVA

L'ATS/UCST provvede, sulla base della rendicontazione presentata e verificata in relazione alle ore di servizio effettuate, al pagamento di quanto previsto.

6) Coordinatore

Il coordinamento garantisce sinergia tra l'ATS/UCST e le AES., nonché tra i singoli progetti educativi di strada realizzati nelle diverse aree individuate come oggetto degli interventi.

Il Coordinatore svolge la propria attività su due ambiti:

1. organizzazione, realizzazione e funzionamento delle Attività di Educativa di Strada:
 - è responsabile dell'organizzazione del lavoro di tutti gli interventi educativi territoriali di strada;
 - è garante dell'integrazione funzionale tra il Servizio di AES e le altre agenzie educative e di promozione del territorio;
 - verifica l'attività degli operatori del Servizio di AES in collaborazione con il coordinatore di ATS/UCST;
 - è referente del Servizio di AES e lo rappresenta verso l'esterno ed il Comune, anche con riferimento ai singoli casi e ai rapporti economici;
 - partecipa attivamente alle riunioni della Commissione Mista del CSF;
 - monitora mensilmente le risorse impegnate per l'esecuzione dei servizi;
 - monitora gli accessi alle diverse attività, verifica i progetti educativi in situazioni problematiche per l'eventuale ridefinizione degli obiettivi;
 - svolge una funzione di stimolo relativamente alla pianificazione e verifica dell'azione educativa, individuando strumenti idonei per il confronto tra gli educatori sia sugli aspetti gestionali che metodologici;
 - riferisce al Coordinatore di ATS/UCST e alla Direzione Politiche Sociali sull'andamento dell'attività, fornendo i dati e le informazioni richieste anche rispetto all'utilizzo delle risorse assegnate, attraverso la compilazione di strumenti di rendicontazione predisposti dalla Civica Amministrazione;
 - garantisce l'implementazione dei dati nel sistema informativo e ne è responsabile;
 - rileva il bisogno formativo degli educatori e struttura attività di formazione e di supervisione;
 - è responsabile della comunicazione interna al Servizio di AES;
 - garantisce la partecipazione attiva a momenti di raccordo con la Civica Amministrazione.
2. sviluppo della rete e della progettualità territoriale e promozione di attività complementari in collaborazione con l'ATS/UCST.

ART. 4 - Destinatari

Destinatari delle attività sono i gruppi spontanei di minorenni e giovani adulti presenti nelle zone individuate dal presente bando.

ART. 5 - Durata

Il contratto avrà la durata di un anno decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.



COMUNE DI GENOVA

ART. 6 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Fermo restando il rispetto della normativa in tema di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 il servizio viene svolto in presenza.

L'intervento educativo di strada si realizza negli spazi di aggregazione informale presenti sul territorio. Si svolge nelle aree individuate in accordo con l'ATS/UCST e con il Centro Servizi per la Famiglia e deve presentare caratteristiche di flessibilità che consentano di intervenire tempestivamente in contesti specifici nei quali si ravveda l'insorgere di criticità educative.

In considerazione della specificità del territorio del Centro Storico, particolare riguardo dovrà essere previsto per le seguenti zone:

Porto Antico: l'area si caratterizza per la presenza, consolidatasi negli ultimi mesi, di minori (11-12 anni) di fatto soli, in una situazione di potenziale rischio.

Area limitrofa ai Giardini Luzzati: l'area si caratterizza per la presenza costante di ragazzi adolescenti, spesso conosciuti dai servizi sociali ed educativi territoriali, ma fuoriusciti dai percorsi di accompagnamento socio-educativo. Appare necessario offrire iniziative, opportunità e presenza educativa anche al fine di contrastare il rischio di comportamenti devianti e pericolosi per la salute fisica e psichica dei minori stessi.

Via Prè e zona limitrofa: l'area si caratterizza per la presenza costante di minori che vivono una situazione generale di povertà educativa, soggetti al rischio di esposizione a modelli di devianza e violenza. Risulta necessario potenziare i presidi educativi presenti sul territorio prevedendo una presenza educativa anche in orario serale.

Altre aree di intervento potranno essere individuate laddove i gruppi informali di giovani adulti dovessero rimandare la necessità di porre in essere iniziative di valorizzazione di diritti soggettivi nel rispetto dei doveri sociali.

L'obiettivo dell'equipe educativa sarà quello di creare connessioni fra i singoli e le istituzioni per promuovere esperienze di partecipazione attiva per formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

ART. 7 – Requisiti del personale impiegato

Il Servizio di AES richiede da parte dell'Aggiudicatario lo svolgimento di funzioni di coordinamento laddove previsto, oltre allo svolgimento di interventi educativi secondo quanto dettagliato nel presente Capitolato.

a) il Coordinatore del servizio Attività Educativa di Strada

Le funzioni di coordinamento devono essere svolte da Personale:

- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge (di seguito "L") n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;
- con 5 anni di esperienza documentati nel coordinamento di servizi educativi;
- inquadrato nella qualifica funzionale E2 del Contratto collettivo nazionale per i dipendenti e soci delle Cooperative e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo come da tabelle regionali relative al C.C.N.L. delle



COMUNE DI GENOVA

Cooperative Sociali con decorrenza marzo 2013 (di seguito denominato solo “*CCNL Cooperative Sociali*”) o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento;

- in grado di esprimere competenze tecniche, organizzative e gestionali.

b) **Le funzioni educative** devono essere svolte da personale:

- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall’art. 1, comma da 594 a 600, della L 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;

- inquadrato nella qualifica funzionale C3/D2 del CCNL Cooperative Sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

L’Aggiudicatario, per meglio rispondere ai bisogni dell’utenza, può avvalersi, per le attività previste dal presente Capitolato, sia di personale educativo con qualifica di educatore socio-pedagogico sia di personale educativo con qualifica di educatore sociosanitario.

È necessario che il personale:

- non abbia a proprio carico procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;

- non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito “*C.P.P.*”) e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (“*patteggiamento*”);

- non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 38/2016 “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“*patteggiamento*”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

ART. 8 – Valore dell’intero appalto

Il valore stimato dell’appalto è quello previsto dalle tabelle di cui all’art. 3- *OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO* del Disciplinare che qui si richiama integralmente.

ART 9 – Clausola sociale

Non viene prevista la clausola sociale trattandosi di servizio nuovo e non espletato in precedenza.

ART. 10 - Obblighi dell’aggiudicatario/i

1. L’aggiudicatario si impegna a:

1) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto;

2) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell’espletamento dell’attività potrebbero derivare al personale, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;

3) rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 – GDPR” del 25/5/2016 in materia di tutela della Privacy;



COMUNE DI GENOVA

- 4) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico dell'Ente gestore;
 - 5) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
 - 6) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
 - 7) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
 - 8) garantire per i propri operatori il rispetto degli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e, a richiesta, esibire la documentazione che li attesti;
 - 9) laddove l'acquisto dei servizi sia finanziato mediante fondi che richiedono una rendicontazione particolare e separata rispetto alle restanti attività, il Gestore è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni che perverranno in merito dalla Stazione appaltante;
 - 10) inviare alla Direzione Politiche Sociali, entro 10 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto derivato applicativo e, comunque, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati per ciascun operatore: dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza, ...), titoli professionali ed attestazione dei requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di "x" ore/full time, ...), indicazione delle tipologie di attività svolte, ore mensili impiegate finanziate dal Comune di Genova. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Aggiudicatario formalmente ed almeno 48 ore prima dell'effettivo impiego.
-
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti/titoli del personale impiegato dal Gestore, applicando le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato, in difetto degli stessi.
 3. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione e/o le informazioni richieste sul personale, in particolar modo attinenti al trattamento normativo, previdenziale ed assicurativo applicato, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nei termini indicati verranno applicate le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.
 4. In conformità a quanto previsto dell'art. 25 bis del Decreto legislativo (di seguito "*D.lgs*") n. 39/2014, il Gestore che intenda impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* e 609 *undecies* del codice penale (di seguito "*C.p.*") e/o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di tali attività, è tenuto a chiedere il certificato penale del casellario di cui all'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito "*D.P.R.*") n. 313/2002 che attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra, nonché di sanzioni interdittive e di misure di sicurezza e prevenzione. Il Certificato in oggetto deve essere rinnovato ogni sei mesi.
 5. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 25 bis del D.Lgs n. 39/2014, in caso di inadempimento a tali obblighi e/o in caso di mancato rinnovo del certificato penale, la Stazione appaltante si riserva di applicare le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.



COMUNE DI GENOVA

6. Il Gestore potrà avvalersi, esclusivamente in via integrativa e, comunque, mai sostituiva, del contributo di volontari. È onere del Gestore assicurare i volontari contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e provvedere al rimborso delle eventuali spese dagli stessi sostenute e documentate.
7. Il Gestore si fa garante che nei confronti del personale impiegato e dei volontari non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione in merito a procedimenti penali meglio specificate all'art. 7 del presente Capitolato.
8. Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.
9. Agli operatori ed al Gestore è fatto divieto di ricevere da terzi corrispettivi per le prestazioni rese oggetto del presente Capitolato. L'Aggiudicatario è garante della vigilanza su tale divieto, la cui trasgressione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato.
10. L'Aggiudicatario nei diversi servizi educativi, anche quelli di gruppo, offrirà al minore la possibilità di fare riferimento ad una specifica figura educativa.
11. La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di contestare al Gestore, mediante PEC, per giustificate ed oggettive motivazioni (segnalazioni), la scelta del personale adibito ai servizi del AES e di richiedere la sostituzione/rimozione dello stesso qualora, ad esempio, si verificano gravi situazioni di conflitto tra l'educatore e il/i minore/i da lui seguito/i e/o il suo coinvolgimento non professionale. Il Gestore è tenuto, in tali circostanze, a modificare l'organizzazione del AES nel termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta PEC. Laddove non adempia nei termini previsti, senza addurre taluna giustificata motivazione, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 11 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A corrispettivo del servizio, il Comune di Genova, corrisponderà, per il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'importo massimo indicato all'art. 2 del presente capitolato.

La liquidazione di quanto dovuto, avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare secondo quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatarie, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il codice IPA.

E' fatto inoltre obbligo, ai fini fiscali, l'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova, provvederà alla liquidazione entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti



COMUNE DI GENOVA

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (**CIG**).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel Progetto presentato che costituirà parte integrante del contratto: fino ad un massimo di euro 1.500,00;
- b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale: fino ad un massimo di euro 800,00;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.



COMUNE DI GENOVA

ART. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) Sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- b) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- c) Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) Transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- e) In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) In caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.
- h) Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.
- i) Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all' Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.



COMUNE DI GENOVA

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi l'ente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione al fornitore con un preavviso di 3 mesi.

ART. 14 - Cessione del contratto e del credito

Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART. 15 - Subappalto

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 16 - Norme di Sicurezza

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D.Lgs. 81/2008).

B) - Referenti alla sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.



COMUNE DI GENOVA

ART. 17 - Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 18 - Trattamento dei dati personali

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;



COMUNE DI GENOVA

7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 19 - Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 20 – Oneri e spese



COMUNE DI GENOVA

Sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della polizza fideiussoria e di tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 21 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, alle Condizioni Generali di Contratto, all'Allegato 27 del Capitolato d'Oneri e Servizi del Bando MEPA si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.